Ufficio Nazionale Pastorale Scolastica
CEI - C.ne Aurelia, 50 - 00165 Roma

PASTORALE SCOLASTICA

notiziario

ANNO X - n. 1
15 settembre 1984

Ufficio
Nazionale
Pastorale Scolastica

Circonv.ne Aurelia, 50 - 00165 ROMA

NOTIZIARIO N. 1 ANNO X

15 settembre 1984

S O M M A R I O

- Editoriale . . . . . pag. 2
- Ordinanze ministeriali per le elezioni scolastiche 1984/85 . " 5
- Scadenzario dei principali adempimenti elettorali . . . " 11
- Norme per le elezioni scolastiche . . . . . " 12

E D I T O R I A L E

Il nuovo anno scolastico 1984/85 si presenta denso di impegni che sollecitano fin d'ora non solo la nostra attenzione, ma soprattutto la generosa mobilitazione operativa di tutte le nostre forze.

Come cristiani, ci stiamo preparando con tutta la comunità ecclesiale italiana, alla celebrazione del secondo Convegno Ecclesiale su "Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini". Si tratta di un avvenimento molto importante che non è riducibile alla celebrazione solenne del convegno della primavera '85, ma si sostanzia, ben più profondamente, in un cammino di Chiesa che coinvolge la realtà quotidiana di tutte le comunità locali in un itinerario di "riconciliazione cristiana", personale e comunitaria, e si riflette sulla comunità degli uomini come sforzo di superare e riconciliare le numerose fratture e lacerazioni delle realtà individuali e sociali.

Ognuno di noi come cristiano nella comunità in cui vive ha compiti e responsabilità particolari, che saranno in qualche misura coinvolte dai programmi e dalle iniziative del convegno. Ma al di là di questi, c'è l'impegno, che tutti ci accomuna, come responsabili di pastorale scolastica di immettere nella tematica e nelle proposte del convegno i problemi vivi della scuola d'oggi perché ne siano illuminati.

Anche la scuola è, sotto molti aspetti, una realtà lacerata e frantumata: una realtà da sanare e da "riconciliare". Lo è sotto il profilo delle persone che la compongono, troppo spesso separate da profonde divisioni di carattere ideologico e culturale; lo è nei contenuti culturali che offre, anch'essi talvolta frantumati, non unitari, eccessivamente tecnicizzati, senz'anima; lo è nella sua stessa vita organizzativa e didattica incapace ancora di trovare il giusto equilibrio tra unità di orientamenti e decentramento amministrativo, tra libertà di insegnamento e responsabilità educativa, tra autorità e partecipazione. Una realtà, dunque, da sanare e da "riconciliare". Con pazienza. Dall'interno. Per restituirla alla sua vocazione autentica di "comunità educativa".

Ma anche a dare uno sguardo al calendario scolastico, gli appuntamenti di grande rilievo non mancano.

Il primo è già alle porte: si tratta della elezione degli Organi scolastici di partecipazione, annuali e triennali: consigli di classe e interclasse (che si debbono svolgere entro il 31 ottobre) consigli di circolo e istituto, consigli di distretto e provinciali. Questo numero del NOTIZIARIO riporta le Ordinanze Ministeriali e lo scadenzario delle più importanti operazioni da compiere per gli Organi Collegiali di durata triennale. Un prossimo numero, che è già in allestimento, riporterà una "Nota pastorale sulle elezioni" con l'indicazione di alcuni criteri fondamentali cui attenersi per una presenza consapevole, unitaria, illuminata, cristianamente orientata sui valori di fondo.

Nella nota pastorale ci siamo diffusi soprattutto sui motivi della partecipazione, e sull'esigenza di dare vita ad una vera e propria "cultura della partecipazione", rispondente alla nostra concezione cristiana dell'uomo e dell'educazione. Al di là del fatto tecnico-organizzativo e dei risultati elettorali è soprattutto lo spirito e lo stile della partecipazione che è necessario acquisire perché essa si apra alla pienezza dei suoi valori promozionali ed educativi.

Ma accanto alla elezione degli Organi collegiali - della cui normativa sarà anche necessario richiedere una tempestiva e adeguata revisione - un altro importantissimo appuntamento ci sta dinanzi: l'impegno di tutti per una seria e responsabile applicazione della nuova normativa concordataria sull'insegnamento della religione nella scuola.

Se non rischiasse di suonare retorico, potremmo anche dire che si tratta di una svolta storica. Ci interpella tutti, docenti, genitori, alunni, comunità scolastica e comunità ecclesiale: come cristiani e come operatori di scuola; come educatori, che avvertono il problema dell'avvenire delle nuove generazioni.

Non è solo un problema che interessa la Chiesa: è anche, più largamente, un problema di educazione della persona, di cultura, di scuola e di civiltà. Come responsabili di pastorale scolastica dobbiamo sentirci impegnati in prima linea nel lavoro di coscientizzazione e di illuminazione, perché i protagonisti ultimi di questa scelta - le famiglie e gli alunni - siano messi in grado di compierla con consapevolezza e responsabilità.

Un altro grande appuntamento ci attende, infine, in modo particolare: il sostegno caloroso e convinto alla proposta di legge della D.C. sulla parità scolastica, recentemente presentata al Parlamento, che traduce in norme legislative alcuni principi contenuti nel documento dei Vescovi: "La scuola cattolica, oggi, in Italia".

E' una proposta seria e costruttiva che può costituire l'avvio di quel "sistema integrativo" tra scuola statale e non statale, richiesto

dalla Costituzione italiana e che è ancora ben lontano dall'aver trovato la sua concreta applicazione, soprattutto sul piano dell'equiparazione giuridica ed economica.

Fermiamoci qui. Tanti altri avvenimenti scolastici richiederanno, quest'anno, la nostra attenzione: si pensi alla riforma della secondaria superiore che dovrebbe essere conclusa (ma il condizionale è d'obbligo); si pensi alla legge sulla riforma dell'esame di maturità, già allo studio; si pensi infine ai complessi problemi dei programmi della scuola elementare...

Non potrà, dunque, essere un anno di tutto riposo. Ringraziamone il Signore che ci vuole svegli ed attivi, pronti a farci, ogni giorno di più, disponibili ai suoi richiami di collaborazione perché, anche col nostro piccolo apporto, il suo Regno cresca sempre di più nel cuore degli uomini e nella concreta trama delle vicende umane.

ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA

Ordinanza ministeriale n. 262
Roma, 10 settembre 1984

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, contenente norme sull'istituzione e sul riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e, in particolare, l'art. 24;

VISTA la legge 14 gennaio 1975, n. 1, contenente modifiche al D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;

VISTA la legge 11 ottobre 1977, n. 748, contenente norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali predetti;

VISTA l'ordinanza ministeriale 2 settembre 1981, con cui sono stati approvati i testi unificati delle ordinanze ministeriali per le elezioni degli organi collegiali predetti (pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 35-36 del 27 agosto 3 settembre 1981 - Parte I);

CONSIDERATA l'opportunità di modificare le disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di interclasse o di classe;

O R D I N A :

Art. 1

Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didat-

tico o preside convoca per ciascuna classe l'assemlea dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, separatamente quella degli studenti.

L'assemblea, ascoltata e discussa una comunicazione introduttiva del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità successivamente indicate, alla elezione dei rappresentanti di interclasse e di classe rispettivamente della componente genitori e, ove previsto, di quella studentesca, secondo le disposizioni del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, art. 3.

Art. 2

L'assemblea è convocata per iscritto, con un preavviso di almeno otto giorni, che indichi: a) l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che deve precedere di almeno due ore quello fissato per la costituzione del seggio elettorale; b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, da fissare in modo che le operazioni di votazione si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea, che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva notizia della convocazione dell'assemblea.

Art. 3

La data di convocazione di ciascuna assemblea è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e - per la componente genitori - comunque al di fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 4

Restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni impartite con l'O.M. 5 ottobre 1976. Quanto previsto dalla presente ordinanza ha effetto dall'anno scolastico 1984/85.

IL MINISTRO

Ordinanza ministeriale n. 263
Roma, 10 settembre 1984

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI

Ad integrazione delle disposizioni emanate con ordinanza n. 262 del 10 settembre 1984, in merito al rinnovo degli organi collegiali della scuola di durata annuale (consigli di interclasse e di classe), si dispone che le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola di durata triennale, elencati in oggetto, si svolgano DOMENICA 16 DICEMBRE p.v., dalle ore 8 alle ore 20, e LUNEDI' 17 DICEMBRE p.v., dalle ore 8 alle ore 13.30.

Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi hanno inizio le operazioni di scrutinio.

Per lo svolgimento della procedura elettorale in esame si applicano le disposizioni contenute nelle OO.MM. 5 ottobre 1976, 24 novembre 1976, 25 novembre 1975 e 3 agosto 1977, nei testi unificati approvati con l'ordinanza del 2 settembre 1981 (cfr. B.U. - parte I - supplemento ordinario del 27 agosto - 3 settembre 1981 n. 35-36), e successive modificazioni, integrazioni e chiarimenti (in particolare: O.M. 301 del 13 ottobre 1981 nel medesimo B.U. n. 35-36 del 1981; O.M. 349 dell'11 novembre 1981, relativa alla costituzione dei seggi; O.M. 350 dell'11 novembre 1981, relativa al diritto di elettorato degli insegnanti psico-pedagogisti; telex prot. 1723 del 13 novembre 1981, relativo al diritto di elettorato dei docenti dei corsi sperimentali delle 150 ore; O.M. 373 del 2 dicembre 1981, relativa al computo dei voti di Lista e di preferenza; circ. 95 del 9 aprile 1983, relativa al diritto di elettorato del docente con incarico di presidenza; circ. 123 del 5 maggio 1983, relativa alla rappresentanza dei vari ordini di scuola nei consigli distrettuali; telex prot. 902 del 23 novembre 1983, relativo al diritto di elettorato del personale comandato, O.M. 17 del 15 gennaio 1982, relativa alle opzioni).

Appare utile, nella prospettiva delle elezioni, che i presidi e i direttori didattici promuovano nei prossimi mesi di ottobre e novembre assemblee di genitori, e nelle scuole superiori anche di studenti, per uno scambio di vedute con i docenti e per un aperto dibattito sui programmi di attività che la scuola intende attuare nel corso dell'anno scolastico 1984/85 e nei due successivi, nei quali resteranno

in funzione gli organi che si rinnovano.

Le SS.VV. sono invitate a compiere gli atti di competenza, tra i quali, preliminarmente, la determinazione della consistenza numerica del consiglio scolastico provinciale, e ad impartire con la massima tempestività le necessarie istruzioni agli organi delle scuole dipendenti, dandone idonea diffusione all'inizio dei procedimenti elettorali, onde consentire il puntuale e rapido avvio dei procedimenti medesimi.

E' appena il caso di ricordare che alle elezioni per gli organi di livello superiore (consigli distrettuali e scolastici e provinciali) partecipano anche le componenti delle scuole non statali parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e materne vigilate, nelle quali, secondo le vigenti disposizioni, vanno con l'occasione costituite o rinnovate le commissioni elettorali.

La stampa, secondo la modulistica consueta, del materiale elettorale, soprattutto quella delle schede elettorali, dei manifesti e dei modelli A e B da utilizzare per la verbalizzazione delle operazioni di votazione e di scrutinio (questi ultimi modelli nell'attuale tornata elettorale non saranno forniti dallo scrivente Ministero), dovrà essere uniforme in tutta la provincia e in ciascun distretto.

Si precisa che le operazioni di stampa e distribuzione saranno effettuate, per il rinnovo dei consigli scolastici provinciali, direttamente dalle SS.VV. per tutte le scuole della provincia, mentre quelle relative alle elezioni distrettuali saranno compiute dai rispettivi distretti; per il rinnovo dei consigli di circolo-istituto provvederanno, infine, come di consueto, le singole scuole. Le SS.VV., comunque, avranno cura di accertarsi, al momento opportuno, che i distretti scolastici e le scuole abbiano predisposto il materiale necessario in tempo utile, ricordando che, come nei precedenti turni elettorali del 1977 e del 1981, dovranno provvedere direttamente alla stampa ed alla fornitura del materiale medesimo in caso di difficoltà operative delle singole istituzioni scolastiche.

Si ritiene di dover suggerire l'opportunità che le schede elettorali, che - si ripete - devono essere uniformi su tutto il territorio provinciale e per ciascun distretto, siano stampate, su istruzione delle SS.VV. da impartire tempestivamente anche agli uffici distrettuali e dalle singole scuole, in colori diversi in relazione agli organi da eleggere e alle componenti che partecipano alle elezioni.

Per ciò che concerne le spese relative alle operazio-

ni predette, si fa riferimento ai criteri contenuti nella cicolare n. 30 del 16.10.1981 e alle disposizioni impartite con circolare n. 103 del 27.3.1984, emanate entrambe da questa Direzione Generale.

Come già avvenuto in occasione dei precedenti turni elettorali si dispone, inoltre, che il personale della scuola impegnato nelle commissioni elettorali possa essere esonerato dal servizio per il tempo strettamente necessario alle operazioni di competenza delle commissioni medesime.

Il predetto personale, peraltro, oltre a quello in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, facente parte delle commissioni elettorali e dei seggi, potrà recuperare in un giorno feriale il riposo festivo non goduto per gli adempimenti elettorali.

Si richiamano anche le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (fonogramma n. 4944/CA/97018/10 del 2.12.1977, ritrasmesso alle SS.VV. con telex 049193 del 7.12.1977), in connessione ai precedenti turni elettorali, e che sono applicabili anche per le prossime votazioni del 16 e 17 dicembre 1984. Si riporta la parte dispositiva del citato fonogramma: "Pregasi disporre..... che at dipendenti pubblica amministrazione nominati presidenti et scrutatori aut rappresentanti di lista sia consentito beneficiare congedo straordinario aut permesso retribuito per il tempo strettamente necessario alle operazioni elettorali e di scrutinio".

Le SS.VV. non mancheranno, peraltro, di costituire immediatamente nel proprio ufficio un gruppo di coordinamento delle operazioni elettorali che sia in grado di fornire rapidamente alle scuole ed ai distretti del territorio tutto il necessario supporto organizzativo e la consulenza normativa, evitando che in moltissimi casi come è avvenuto in passato, le predette istituzioni si rivolgano direttamente, soprattutto per telefono, agli uffici ministeriali. A tal fine le SS.VV. dovranno comunicare alle scuole e ai distretti i recapiti telefonici e il nominativo delle persone operanti nel gruppo di coordinamento costituito nel Provveditorato, alle quali rivolgersi in via esclusiva per chiarimenti e richieste varie. Analoga comunicazione va data a questo Ministero.

Per ogni utile informazione i responsabili dei gruppi di coordinamento predetti potranno, a loro volta, rivolgersi alla Direzione Generale del Personale - Div. VI - di questo Ministero.

Subito dopo la tornata elettorale, qualora dallo scrutinio siano emerse schede bianche e nulle in quantità

percentuale notevole rispetto ai voti validi espressi, i presidi e i direttori didattici non mancheranno, attraverso l'esame del materiale elettorale, di accertare le cause che hanno determinato tali invalidità e darne notizia con apposita relazione e non oltre il 30 gennaio alle SS.VV., le quali nei giorni immediatamente successivi invieranno a questo ministero una relazione riassuntiva.

IL MINISTRO

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

Indizione delle elezioni:	Tra l'arrivo dell'ordinanza e l'inizio della procedura elettorale
Determinazione della consistenza numerica delle componenti elettive del consiglio scolastico provinciale:	Contestualmente all'indizione delle elezioni
Costituzione delle commissioni elettorali provinciali, distrettuali, circoli e istituti e scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate:	entro il 17 ottobre
Comunicazione da parte dei provveditori agli studi e presidi alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori:	entro il 27 ottobre
Formazione elenchi elettori:	entro il 6 novembre
Presentazione liste candidati:	dall'8 novembre (ore 9) al 10 novembre (ore 12)
Propaganda elettorale:	dal 16 novembre al 14 dicembre
Nomina dei seggi elettorali:	entro l'11 dicembre
Votazioni:	16 dicembre: ore 8-20 17 dicembre: ore 8-13,30

NORME PER LE ELEZIONI SCOLASTICHE

dei Consigli di Circolo e Istituto
e dei Consigli distrettuali e provinciali

(Schema riassuntivo delle disposizioni contenute nelle OO.MM. e CC.MM. 5.10.1976, 24.11.1976, 25.11.1976, 26.11.1976, 3.8.1977, 5.10.1976 n. 253, 3.12.1976 n. 289, 27.9.1977 n. 250, 30.9.1981 n. 268, 13.10.1981 n. 301, 10.9.1984 n. 262, 10.9.1984 n. 263).

I. PARTE

1. - Presentazione delle liste

Per i vari tipi di elezione debbono essere presentate le seguenti liste:

a) Consiglio di Istituto

- Lista del personale docente
- Lista del personale non docente
- Lista dei genitori degli alunni
- (per le scuole secondarie superiori) lista degli alunni.

b) - Consiglio scolastico distrettuale

- Lista del personale direttivo delle scuole statali;
- Lista del personale docente delle scuole statali;
- Lista del personale direttivo delle scuole non statali;
- Lista del personale docente delle scuole non statali;
- Lista dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali;
- Lista degli alunni delle scuole secondarie superiori statali e non statali;
- Lista del personale non docente delle scuole statali.

c) - Consiglio scolastico provinciale

1) Lista dei direttori didattici delle scuole statali;
2) Lista dei presidi della scuola media statale;

3) Lista dei presidi della scuola secondaria superiore e artistica statale;

4) Lista del personale docente delle scuole materne statali;

5) Lista del personale docente della scuola elementare statale;

6) Lista del personale docente della scuola media statale;

7) Lista del personale docente della scuola secondaria di 2° grado;

8) Lista del personale docente della scuola di istruzione artistica statale (licei artistici ed istituti d'arte);

9) Liste dei genitori degli alunni delle scuole statali e non statali;

10) Lista del personale non docente delle scuole statali.

2. - Norme comuni per ogni tipo di elezione

a) Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

b) Le liste debbono essere corredate:

- dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso tipo di elezione;

- dichiarazione per i candidati e per i presentatori attestante la qualità di elettori in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo;

- certificato di autenticazione delle firme dei candidati e di quelle dei presentatori. L'autenticazione delle firme dei presentatori può essere effettuata anche sulle liste dei candidati ma deve, in ogni caso, riportare cognome e nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento dei richiedenti.

L'autenticazione delle firme è fatta dal preside per i docenti e dal Provveditore per i presidi oppure dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal notaio o dal cancelliere per tutti.

c) Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiore a 10;

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione si computa per unità intera);

- da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.

PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE SI RICHIEDONO 40 PRESENTATORI PER I DOCENTI E 200 PRESENTATORI PER I GENITORI (c. modifiche D.P.R. 416).

d) Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della Commissione elettorale - di istituto, distrettuale e provinciale a seconda del tipo di elezione - e ai rappresentanti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ognuna delle predette commissioni elettorali e di uno presso ciascun seggio elettorale.

3. -Diritto di elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nei consigli scolastici provinciali e distrettuali spetta:

a) ai genitori (ad entrambi o a coloro che ne fanno legalmente le veci) degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate;

b) agli alunni iscritti nelle scuole secondarie superiori ed artistiche (limitatamente per le elezioni di istituto e di distretto) statali e non statali;

c) al personale direttivo statale e non statale;

c) al personale docente delle scuole statali e non statali;

e) al personale non docente delle scuole statali;

f) al personale del Provveditorato agli Studi e al personale della Sovraintendenza regionale o interregionale i cui uffici abbiano sede nella provincia (limitatamente per i consigli scolastici provinciali).

4. - Incompatibilità

a) I genitori di alunni iscritti in più scuole statali e non statali dello stesso distretto o della stessa provincia esercitano il diritto di voto per l'elezione del consiglio scolastico distrettuale e provinciale in una sola scuola e in quella frequentata dal figlio minore. Essi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in tal senso all'atto del voto.

b) I docenti in servizio in più scuole statali della stessa provincia esercitano l'elettorato attivo una sola volta nella scuola ove sono in servizio per il maggior numero di ore ed in caso di parità nella scuola indicata dagli interessati.

I docenti che prestino servizio in più scuole di diverse provincie esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio scolastico di tutte le provincie di cui facciano parte.

5. - Commissione elettorale

a) Le Commissioni elettorali nelle scuole parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne non statali vigilate sono nominate dal Provveditore agli Studi. Esse sono costituite da: 5 membri designati dal collegio dei docenti scelti come segue: tre tra i docenti della scuola, due tra i genitori degli alunni.

b) Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica uno dei genitori è sostituto da uno studente scelto tra gli alunni che frequentano i suddetti istituti.

II. PARTE

1. - Illustrazione dei programmi

a) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, che sarà indicato dalla competente commissione elettorale che riceve le liste, e da un motto che i presentatori apporranno in calce alla lista dei candidati;

b) l'illustrazione dei programmi può essere effettuata dal 16 novembre al 14 dicembre dai presentatori, dai rappresentanti delle liste e dai candidati.

Le riunioni degli elettori delle varie componenti possono essere promosse fuori dell'orario di servizio e di lezione negli edifici scolastici, previa richiesta dei rappresentanti delle liste al direttore o al preside, che stabilirà il diario delle riunioni delle singole liste.

Le associazioni professionali e quelle dei genitori e degli alunni, oltre a non poter usufruire di altre riunioni - al contrario dei Sindacati - non possono

avvalersi dell'opera di altri propagandisti al di fuori di quelli sopra specificati. Pertanto è consigliabile inserire nelle liste dei candidati persone idonee a svolgere tale ruolo; la stessa raccomandazione vale per i presentatori di liste e i rappresentanti di liste.

2. - Modalità delle votazioni

a) Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento, in mancanza del quale è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da un altro elettore dello stesso seggio.

b) Il voto espresso personalmente da ciascun elettore, per ogni singola scheda, mediante un segno sul numero romano indicato nella scheda e l'indicazione del cognome, se necessario anche del nome, del candidato cui intende dare la preferenza o del numero corrispondente nella lista a tale candidato.

c) Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei posti da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei posti da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo dei seggi da attribuire.

d) I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola.

e) Le operazioni di voto si svolgono per i Consigli di istituto, distrettuali e provinciali nella stessa scuola e presso lo stesso seggio elettorale.

3. - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di spoglio e scrutinio dei voti sono eseguite in ogni scuola dai singoli seggi elettorali per i Consigli di istituto, i Consigli scolastici distrettuali, i Consigli scolastici provinciali.

I verbali dello scrutinio dei voti relativi a questi organi collegiali, distinti per ogni tipo di elezione, sono rimessi rispettivamente:

- al 1° seggio operante nella scuola per l'attribuzione dei posti nel Consiglio

di istituto spettanti alle varie liste:

- alla Commissione elettorale distrettuale per l'attribuzione dei posti nel Consiglio scolastico distrettuale spettanti alle varie liste;

- alla Commissione elettorale provinciale per l'attribuzione dei posti nel Consiglio sacolastico provinciale spettanti alle varie liste.

4. - Attribuzione dei posti

1) Per ciascuna componente si determina preliminarmente:

a) la cifra elettorale di ciascuna lista, la quale è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa;

b) la cifra individuale di ciascun candidato. Essa è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti dal candidato stesso.

2) Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quelle dei consiglieri da eleggere disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Esempio:

Liste	I	II	III	IV
Voti	9.000	16.000	13.000	6.000
: 1	9.000	16.000	13.000	6.000
: 2	4.500	8.000	6.500	3.000
: 3	3.000	5.333	4.333	2.000
: 4	2.250	4.000	3.250	1.500
: 5	1.800	3.200	2.600	1.200

L'attribuzione dei posti alle varie liste si effettua nel seguente modo: 1° posto alla II lista (16.000); 2° posto alla III lista (13.000); 3° posto alla I lista (9.000); 4° posto alla II lista (8.000) e così via sino all'attribuzione di tutti i posti. Nell'esempio le cifre sono arrotondate per difetto all'unità. In caso di apparente uguaglianza devono essere sviluppate con i decimali.

Se da una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di anzianità; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Qualora nella scheda sia indicato il cognome di un candidato senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto ad apporre un segno nella scheda medesima anche sul numero romano della lista di appartenenza del candidato suddetto, il voto è valido per il candidato e per la lista di appartenenza di esso.

Qualora l'elettore attribuisca il proprio voto ad una lista e contemporaneamente esprima preferenza per candidati appartenenti a lista diversa da quella votata la scheda deve essere annullata.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide, ovviamente, solo per l'attribuzione dei posti spettanti alla lista.

Ai fini dell'attribuzione dei posti riservati ai genitori delle scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne non statali vigilate, qualora nessuno di essi sia risultato eletto dopo l'assegnazione di tutti i posti, si individua la lista comprendente candidati appartenenti alle predette scuole non statali che abbia avuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze, che avrebbe avuto diritto alla elezione in mancanza della riserva.

Qualora nessuna delle liste che hanno ottenuto posti abbia come candidati genitori delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute o materne non statali vigilate, viene tolto un posto alla lista che ha conseguito il

maggior numero di voti, escludendo in essa il candidato con il minor numero di preferenze che sarebbe risultato eletto se non si fosse dato luogo alla riserva.

Il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle che comprendono almeno un candidato appartenente alle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e materne non statali vigilate. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alle predette scuole che abbia avuto il maggior numero di preferenze.

In ogni caso non può essere sostituito il candidato avente diritto alla riserva a norma delle ordinanze ministeriali.

5. - Ricorsi contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle lezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale competente per ciascun tipo di elezione.

I ricorsi sono decisi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

A L T

E' in allestimento il n. 2 del Notiziario di Pastorale scolastica

con la

Nota di orientamento pastorale per le Elezioni degli Organi collegiali della scuola.

La Segreteria dell'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica invita i responsabili delle Consulte diocesane di pastorale scolastica e tutti gli operatori scolastici, a voler sostenere mediante il versamento di un libero contributo (quota indicativa £. 15.000) le spese del Notiziario per l'anno scolastico 1984/85.

Ringrazia quanti già lo hanno fatto in occasione del VII Convegno Nazionale e si augura una pronta e generosa risposta da parte di tutti.

Il contributo deve essere inviato tramite versamento sul c/c postale n. 45508009 intestato alla Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50, con la seguente motivazione: "contributo 1984/85 al Notiziario della Pastorale Scolastica".

All'Ufficio Nazionale di Pastorale Scolastica va indirizzato il modulo che alleghiamo con l'indirizzo dell'interessato e l'indicazione della quota inviata.